

TESSUTI IMPORTATI		
TESSUTI PROCESSATI		
TESSUTI SCARTATI		
TESSUTI IN USCITA	ALLA STRUTTURA SEDE DELLA BANCA	
	ALLE STRUTTURE DELLA LOMBARDIA	
	ALLE STRUTTURE FUORI REGIONE	
	AD ALTRE BANCHE ITALIANE	
TOTALE		
TESSUTI ESPORTATI		
<b>3. ALTRI TESSUTI</b>		

(BUR2008016)

**D.g.r. 21 dicembre 2007 - n. 8/6308****Approvazione dei Piani d'Azione per la specie Storione cobice (*Acipenser naccarii*)**

(4.3.0)

## LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, che prevede la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (ZSC), denominata Natura 2000;

– il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche»;

– il decreto del Ministero dell'ambiente 3 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2002, con il quale sono state dettate le linee guida per la gestione dei siti Natura 2000;

– la l.r. 27 luglio 1977, n. 33 «Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica» ed in particolare il Titolo V-bis che dispone la tutela di habitat e specie di interesse comunitario in attuazione della Direttiva 92/43/CEE;

– la d.g.r. 20 aprile 2001, n. 4345 «Approvazione del programma regionale per gli interventi di conservazione e gestione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia»;

– la d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14106 «Elenco dei proposti Siti di Importanza Comunitaria ai sensi della Direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza» e successive modifiche;

– la l.r. 30 luglio 2001, n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia»;

Visti gli Obiettivi del Programma Regionale di Sviluppo dell'ottava legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005, n. 25: 3.7.3.4 – Tutela delle risorse ittiche e faunistiche e dei relativi habitat ed ecosistemi e 6.4.1.3 – Biodiversità e tutela dell'ambiente naturale;

Visto il Regolamento (CE) n. 1655/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 riguardante lo strumento finanziario per l'ambiente LIFE;

Dato atto che la politica europea di salvaguardia della biodiversità individua, tra gli strumenti per la conservazione delle specie, la redazione ed attuazione di Piani d'Azione;

Visto il progetto Life Natura «Conservazione di *Acipenser naccarii* nel Fiume Ticino e nel medio corso del Po», identificato con la sigla LIFE03NAT/IT/000113, ed in particolare il Piano d'Azione «Gestione di *Acipenser naccarii*, dei siti riproduttivi e della pesca» che ne costituisce uno dei prodotti finali;

Visto il progetto Life Natura «Conservation and Breeding of Italian Cobice Endemic Sturgeon», identificato con la sigla LIFE04NAT/IT/000126, ed in particolare il Piano d'Azione «Action Plan dello Storione cobice *Acipenser naccarii*», che ne costituisce uno dei prodotti finali;

Accertato che, per il raggiungimento dell'obiettivo globale di conservazione della specie, è necessario adottare Piani d'Azione a lungo termine, che applichino le misure di conservazione indi-

viduate ed i futuri interventi su un territorio il più vasto possibile;

Preso atto che l'area di indagine e di intervento dei due progetti citati è distinta, in quanto il progetto «Conservazione di *Acipenser naccarii* nel Fiume Ticino e nel medio corso del Po» riguarda il tratto medio-inferiore del Ticino ed il medio corso del Po, sino alla diga di Isola Serafini; mentre il progetto «Conservation and Breeding of Italian Cobice Endemic Sturgeon» riguarda l'area lombarda del bacino del Po a valle della diga di Isola Serafini, sino al Delta;

Preso atto che la diga di Isola Serafini rappresenta al momento una netta frammentazione ecologica del Po, essendo sprovvista di passaggio per pesci;

Preso atto che l'assetto ecosistemico dei due ambiti fluviali, a monte e a valle della diga di Isola Serafini, e delle comunità ittiche ivi presenti sono molto diversi e che i due Piani d'Azione, per il fatto di aver operato in tratti diversi, si basano su dati ed esperienze differenti e, anche se arrivano a proposte in parte analoghe, hanno specificità proprie;

Ritenuto pertanto di adottare entrambi i Piani d'Azione al fine di considerare ed implementare i peculiari lavori di analisi e programmazione specifica, pur auspicando che, a seguito di una futura deframmentazione del Po ad Isola Serafini, sia realizzato un unico Piano d'Azione sulla specie a livello di bacino dell'Alto Adriatico;

Considerato inoltre che la conservazione delle specie di cui all'Allegato II della Direttiva Habitat deve essere sviluppata anche con riferimento ai Siti in cui le specie sono individuate;

Considerato che, in attuazione dell'art. 6, comma 1, della Direttiva 92/43/CEE: «per le Zone Speciali di Conservazione gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'All. I e delle specie di cui all'All. II presenti nei siti»;

Ritenuto che le previsioni dei Piani d'Azione dovranno essere integrate nelle misure di conservazione e negli eventuali piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria presenti negli areali interessati dai progetti;

Dato atto che con d.g.r. 11 febbraio 2005, n. 20557 è stato approvato il «Documento tecnico regionale per la gestione ittica»;

Considerato che tale documento indica le linee guida per la gestione della pesca in Lombardia nel triennio 2005-2007, in attuazione dell'art. 8 della l.r. 30 luglio 2001, n. 12, ed in particolare comprende: le finalità principali relative alla gestione e al governo della pesca; l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuare per il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento dell'ittiofauna; l'elenco delle specie ittiche presenti nei corpi idrici della regione, distinte in autoctone e alloctone, con l'indicazione per queste ultime, di quelle ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene; i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi; l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province;

Ritenuto di approvare i documenti «Gestione di *Acipenser naccarii*, dei siti riproduttivi e della pesca» e «Action Plan dello Storione cobice *Acipenser naccarii*» come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

## Delibera

1) Di approvare gli allegati documenti «Gestione di *Acipenser naccarii*, dei siti riproduttivi e della pesca» e «Action Plan delle Storie cobice *Acipenser naccarii*» come documenti di indirizzo, parti integranti e sostanziali della presente deliberazione (*omissis*)(1).

2) Di stabilire che:

- a) i suddetti Piani di Azione costituiscono documento integrativo al «Documento regionale per la gestione ittica»;
- b) le previsioni dei Piani d'Azione dovranno essere integrate nelle misure di conservazione e negli eventuali piani di gestione dei Siti di Importanza Comunitaria presenti negli areali interessati dai progetti.

3) Di dare atto che la realizzazione delle azioni previste dai Piani di Azione avverrà in funzione della disponibilità di risorse economiche ed in coordinamento con gli altri Enti coinvolti.

4) Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati alla presente deliberazione e non vengono riprodotti sono visionabili e scaricabili dal sito: [www.ambiente.regione.lombardia.it->Tematiche->Rete Natura 2000](http://www.ambiente.regione.lombardia.it->Tematiche->Rete Natura 2000).

(BUR2008017)

**D.g.r. 21 dicembre 2007 - n. 8/6310**

(5.3.2)

**Interventi estrattivi in fondi agricoli - Determinazione dei criteri per la formulazione dei pareri (art. 36, comma 2, l.r. n. 14/1998)**

## LA GIUNTA REGIONALE

Vista la l.r. 8 agosto 1998 n. 14 «Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava» che ha abrogato la l.r. 30 marzo 1982, n. 18, in materia di cave, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, il 2° comma dell'art. 36 della citata l.r. 14/98, che dispone quanto segue: «Qualora le attività di cui al comma 1 comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola fino ad un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata pari a mc 500 per ettaro, detto asporto è soggetto agli obblighi previsti all'art. 35, commi 2 e 3; gli interventi estrattivi con asportazione di quantitativi superiori sono soggetti ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali, che devono esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole»;

Vista la d.g.r. n. 17130 del 16 aprile 2004, che ha integrato la precedente d.g.r. 41797 del 5 marzo 1999, con la quale sono stati individuati i servizi, preposti a fornire il parere richiamato nel sopraccitato 2° comma, nei Consorzi di Bonifica e nelle Comunità Montane, per quanto attiene la componente agronomica, in adempimento alla l.r. 7/2003, e nell'U.O. Attività Estrattive e recupero ambientale, attualmente U.O. Attività estrattive e di Bonifiche, della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia, per quanto attiene gli aspetti generali inerenti la disciplina delle attività estrattive;

Rilevato che la Regione ha provveduto, con gli atti sopraccitati, ad individuare i criteri necessari ai Consorzi di Bonifica e alle Comunità Montane per il rilascio del parere di competenza, riguardante gli aspetti agronomici che giustificano la necessità dell'intervento di sistemazione del fondo agricolo;

Vista la d.g.r. n. 8/295 dell'8 luglio 2005, con cui la Giunta regionale, nell'esercizio della funzione d'indirizzo e coordinamento delle attività delegate, attribuite dalla l.r. 14/98, ha determinato i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni provinciali agli interventi estrattivi in fondi agricoli, di cui al comma 2bis dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14;

Rilevata l'opportunità di individuare, allo scopo di perseguire i fini di economicità, di efficacia e di pubblicità dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, analogamente a quanto disposto con i criteri citati ai precedenti punti, anche i criteri di riferimento per la formulazione del parere, da parte dell'U.O. Attività estrattive e di Bonifica, sugli interventi estrattivi su fondi agricoli di cui al 2° comma dell'art. 36 della l.r. 14/98, in modo da assicurare omogeneità di trattamento nella trattazione della tematica;

Dato atto che la l.r. 14/98 attribuisce alla Regione compiti di coordinamento e di disciplina dell'esercizio delle attività estrattive;

Visto il parere favorevole n. VIII/38 dell'8 novembre 2007 del Comitato Tecnico Consultivo per le attività estrattive di cava, di cui all'art. 34 della l.r. 14/98, ai criteri di riferimento per la formulazione, da parte dell'U.O. Attività estrattiva e di bonifica, del parere di cui al citato art. 36 - 2° comma, con la condizione che la documentazione, su cui esprimere tale parere, debba corrispondere a quella elencata al punto 4 dell'alleg. A) alla d.g.r. 8/295 dell'8 luglio 2005 «Determinazione dei criteri e procedure per il rilascio delle autorizzazioni provinciali agli interventi estrattivi in fondi agricoli di cui al comma 2bis dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998, n. 14»;

Ritenuto di determinare i criteri per la formulazione, da parte dell'U.O. Attività Estrattive e di Bonifica, del parere di cui al 2° comma dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, relativo ad interventi estrattivi in fondi agricoli, in quelli riportati nell'allegato A) al presente atto, già integrati con la modifica proposta dal Comitato Tecnico Consultivo per le attività estrattive di cava;

Vista la l.r. 8 agosto 1998, n. 14 e successive modifiche e integrazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

## Delibera

1) di determinare i criteri per la formulazione, da parte dell'U.O. Attività estrattive e di bonifica, del parere di cui al 2° comma dell'art. 36 della l.r. 8 agosto 1998 n. 14, per il rilascio delle autorizzazioni provinciali alle attività di scavo, finalizzate al miglioramento dei fondi agricoli, con asportazione di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola, in quelle riportate nell'allegato A) al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante;

2) di disporre sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia la pubblicazione del presente provvedimento completo dell'allegato A);

3) di disporre che i criteri di cui al precedente punto 1) si applicano alle richieste di parere pervenute successivamente alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Bonomo

ALLEGATO A)

## 1. Premessa

L'art. 36, 2° comma della l.r. 14/98, detta norme in materia di attività estrattive in fondi agricoli, non riconducibili ad attività finalizzate al reperimento d'inerti, ma ad interventi tendenti al miglioramento delle pratiche agricole mediante sistemazioni morfologiche dei terreni.

La normativa vigente prevede che, qualora le attività di scavo in fondi agricoli comportino l'asporto di materiali inerti al di fuori del fondo o dei fondi dell'azienda agricola con un rapporto massimo tra materiali ricavati e superficie escavata superiore a mc 500 per ettaro, le stesse debbano essere soggette ad autorizzazione provinciale, previo parere dei competenti servizi regionali, che devono esprimersi entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere s'intende favorevole.

Con d.g.r. n. 17130 del 16 aprile 2004, che ha integrato la precedente d.g.r. 41797 del 5 marzo 1999, i servizi preposti a fornire il parere richiamato nel 2° comma sono stati individuati nei Consorzi di Bonifica e nelle Comunità Montane, per quanto attiene la componente agronomica, in adempimento alla l.r. 7/2003, e nell'U.O. Attività Estrattive e recupero ambientale, attualmente U.O. Attività estrattive e di Bonifiche, della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia, per quanto attiene gli aspetti generali inerenti la disciplina delle attività estrattive.

Nella trattazione della tematica, la Regione ha provveduto, in via prioritaria, con gli atti sopraccitati, ad individuare i criteri necessari ai Consorzi di Bonifica e alle Comunità Montane per il rilascio del parere di competenza riguardante gli aspetti agronomici che giustificano la necessità dell'intervento di sistemazione del fondo agricolo.

Successivamente, al fine di indirizzare le Amministrazioni provinciali verso comportamenti uniformi tali da escludere disomogeneità di trattamento sia nelle attività inerenti le autorizzazioni, sia in quelle relative ai controlli, la Giunta Regionale, nell'esercizio della funzione d'indirizzo e coordinamento delle attività delegate, attribuite dalla l.r. 14/98, ha determinato, con d.g.r. 8 luglio